

COMUNE DI SOLBIATE

Provincia di Como

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. L'imposta Comunale sugli, immobili (ICI), istituita a partire dal 1° gennaio 1993, e un'imposta a base reale, che colpisce fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti sul territorio, di Solbiate ed il cui gettito è destinato al Comune di Solbiate.

ART. 2 - DEFINIZIONI DI FABBRICATO, TERRENO AGRICOLO E AREA FABBRICABILE

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano. L'area occupata dal fabbricato stesso, e quella di sua pertinenza, si intendono incorporate nel fabbricato medesimo. Restano esclusi i fabbricati rurali la cui capacità di reddito è compresa nel reddito dominicale dei terreni agricoli.

2. Per terreno agricolo si intende quello adibito all'esercizio di attività agricole da parte di coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che sono definite come le persone fisiche, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, che sono soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. L'area fabbricabile è definita come quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, da determinarsi secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

4. L'area fabbricabile, se posseduta ed effettivamente utilizzata a scopo agrario da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo, viene comunque considerata agricola, a condizione che essa costituisca l'unico terreno posseduto per lo svolgimento dell'attività agricola.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende quella dove il proprietario o l'usufruttuario o il titolare del diritto reale di uso o abitazione, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. E' equiparata ad abitazione principale quella di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa utilizzata come abitazione principale dal socio assegnatario nonché l'unica unità immobiliare posseduta nel comune da cittadini italiani residenti all'estero che non risulti locata.

3. Sono equiparati ad abitazione principale:

- a) gli alloggi degli istituti autonomi case popolari, regolarmente assegnati in locazione;
- b) l'unità immobiliare di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili residenti in istituti di cura, purché la stessa non sia locata.

4. Ai fini del presente regolamento sono considerati pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, i box o le autorimesse o i posti auto, nonché la soffitta e/o la cantina ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

ART. 4 - VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio come previsto dal comma 6 dell'art. 13 del presente regolamento, l'organo comunale competente può stabilire il valore di tali aree con apposita delibera, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

2. La delibera viene assunta entro il termine dei 31 dicembre di ogni anno, sulla scorta di apposita relazione di proposta dell'ufficio tecnico comunale che tenga conto della zona territoriale, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso, degli oneri da sostenere per rendere effettivamente edificabile l'area, nonché dei prezzi medi rilevati per aree simili.

3. Il potere di accertamento dell'amministrazione comunale è escluso per i casi in cui l'ICI sia stata versata in base ad un valore non inferiore a quello predeterminato come da comma 1 del presente articolo.

ART. 5 - FABBRICATI RURALI

1. Agli effetti di cui al presente regolamento, per essere considerati rurali, e quindi non essere assoggettati all'ICI, i fabbricati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) essere posseduti da soggetti titolari di diritti reali ovvero affittuari o conduttori del terreno cui il fabbricato stesso viene dichiarato asservito (o da familiari conviventi a loro carico);

b) il fabbricato deve essere utilizzato come abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola dai soggetti possessori o da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per più di 100 giornate all'anno;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere essere non inferiore a un ettaro e censito in catasto terreni (per le colture specializzate non inferiore a 3.000 metri quadrati) e trovarsi nel comune del fabbricato o in comuni confinanti;

d) il soggetto che conduce il fondo deve conseguire un volume d'affari da attività agricole superiore alla metà del suo reddito complessivo: il volume d'affari deve risultare dalla dichiarazione annuale IVA. Per gli esonerati dalla dichiarazione IVA il volume d'affari si presume di € 10.329,14;

e) le abitazioni accatastate come A1, A8 ovvero aventi caratteristiche "di lusso" descritte nel D.M. 2.8.1969 non possono comunque essere riconosciute rurali.

2. Se sul terreno esistono più unità immobiliari, ciascuna di esse deve soddisfare i requisiti di cui al comma precedente.

3. I fabbricati iscritti al catasto terreni come rurali che tuttavia non posseggono i suddetti requisiti sono, ai fini ICI, soggetti all'imposta.

ART. 6 - FABBRICATI CONDOMINIALI

1. Per le parti comuni e le unità di proprietà condominiale con rendita catastale attribuita, quali i parcheggi condominiali, abitazione del portiere, ecc., la dichiarazione di cui all'art. 20 deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini, mentre il versamento può essere effettuato dall'amministratore ovvero dai singoli condomini, pro quota.

ART. 7 - IMMOBILI DI PROCEDURE CONCORSUALI

1. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, l'ICI è dovuta e viene prelevata a carico della procedura sul prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile, entro tre mesi dall'incasso del prezzo.

TITOLO II – SOGGETTI PASSIVI, ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI I

1. Soggetti passivi dell'ICI sono i proprietari degli immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento, nonché i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi immobili, anche se non residenti e anche se non hanno sede legale o amministrativa o non esercitano attività nel territorio dello Stato.

2. Nel caso di immobili concessi in leasing, soggetto passivo è il conduttore del leasing e non il titolare del diritto. Se si tratta di immobili della categoria catastale D (fabbricati per loro natura utilizzabili esclusivamente per le esigenze di attività industriali o commerciali), il locatario diventa soggetto passivo a partire dall'anno successivo a quello nel corso del quale è stipulato il contratto di leasing.

3. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato o di enti locali, concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo ICI l'assegnatario.

ART. 9 - SOGGETTI CONTITOLARI

1. Ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'ICI, limitatamente alla sua quota parte.

2. Si applica tuttavia quanto previsto al comma 6 dell'articolo 18 del presente regolamento.

ART. 10 - DETERMINAZIONE E DIFFERENZIAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota ordinaria viene fissata in misura compresa tra il quattro ed il sette per mille con delibera dell'organo comunale competente che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ciascun anno in relazione all'anno successivo. Nell'ambito dei minimi e massimi predetti, l'aliquota può essere diversificata con riferimento:

- a) agli immobili diversi dalle abitazioni;
- b) alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;
- c) agli alloggi non locati.

2. L'ente comunale competente può stabilire un'aliquota ridotta, ma non sotto il quattro per mille, per le abitazioni principali di persone fisiche e/o dei soci di cooperative edilizie indivise,

residenti nel comune, nonché per quelle locate al soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato regolarmente.

3. L'organo comunale competente può disporre che le pertinenze dell'abitazione principale come definite all'art. 3 comma 4 del presente regolamento, godano delle stesse agevolazioni previste per quest'ultima.

4. Per le abitazioni principali concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, l'organo comunale competente può deliberare che esse godano delle stesse agevolazioni dell'abitazione principale.

5. Per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, nonché per gli alloggi non locati, l'organo comunale competente può deliberare aliquote diversificate, purché comprese tra il quattro e il sette per mille.

6. L'organo comunale può prevedere aliquote agevolate anche per i seguenti casi:

a) enti ed associazioni senza fini di lucro; '

b) imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e la vendita di immobili ad uso abitativo realizzati per la vendita e non venduti;

c) proprietari di unità immobiliari inabitabili o inagibili, site nei centri storici, sulle quali vengano effettuati interventi finalizzati al recupero per scopi abitativi;

d) proprietari che intendono realizzare autorimesse pertinenziali o posti auto.

7. Le aliquote per i casi a) e b) non possono essere inferiori a quella prevista per l'abitazione principale.

8. Le aliquote per i casi c) e d) possono essere inferiori anche al quattro per mille ed essere deliberate per la durata non superiore a tre anni.

9. Le deliberazioni dell'organo comunale competente che stabiliscono le aliquote ICI per ogni anno finanziario devono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, e comunque portate a conoscenza dei cittadini di Solbiate anche con tutti gli altri strumenti divulgativi ritenuti opportuni.

ART. 11 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sull'ICI dovuta per l'abitazione principale di cui all'art. 3 del presente regolamento è applicata una detrazione di € 103,29, rapportata al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione.

2. Quando l'unità immobiliare è abitazione principale di più soggetti, la detrazione deve essere ripartita tra essi in parti uguali a prescindere dalle quote di proprietà.

3. La detrazione non può in nessun caso essere superiore all'ICI dovuta per l'abitazione principale.

4. L'organo comunale competente può aumentare fino a € 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione per l'abitazione principale. In questo caso non può essere deliberata, per le abitazioni a disposizione, un'aliquota superiore a quella ordinaria.

5. L'organo comunale competente può aumentare fino a € 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione per abitazione principale di proprietà o in usufrutto (uso o abitazione) di determinate categorie di soggetti in disagio socio-economico.

6. Le deliberazioni dell'organo comunale competente che stabiliscono, per ogni anno finanziario, la misura della detrazione prevista nel presente articolo devono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e, comunque, portate a conoscenza dei cittadini di Solbiate anche con tutti gli altri strumenti divulgativi ritenuti opportuni.

TITOLO III - ESENZIONI, ESCLUSIONI, RIDUZIONI EX LEGE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

ART. 12 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall' ICI per il periodo dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte i seguenti immobili:

a) gli immobili destinati esclusivamente all'uso istituzionale dallo Stato, dagli enti locali, dalle comunità montane, dai consorzi tra gli enti precedenti, dalle A.S.L., dalle istituzioni sanitarie pubbliche, dalle camere di commercio;

b) i fabbricati della categoria E (fabbricati a destinazione particolare);

c) i fabbricati con destinazione a usi culturali esenti da IRPEF o IRPEG (musei, biblioteche, archivi, ecc. aperti al pubblico e denunciati al catasto);

d) i fabbricati destinati all'esercizio del culto e quelli di proprietà della Santa Sede esenti a norma del Trattato Lateranense;

e) i fabbricati di Stati esteri e di organizzazione internazionali;

f) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati per attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 per il periodo di impiego secondo tali finalità;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o in collina, elencati nell'elenco di cui alla Circolare Ministeriale 14 giugno 1993, n. 9/249, in G.U. n. 141 del 14 giugno 1993;

h) gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, sportive e ricreative. Gli immobili dei predetti enti che non rispettano il vincolo di destinazione, perdono tale esenzione;

i) gli immobili utilizzati da soggetti in regime sostitutivo per nuove iniziative di cui al D.L. 357/1994, convertito nella legge n. 489/1994.

ART. 13 - ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esclusi dall'ICI i terreni non fabbricabili incolti o utilizzati per attività diverse da quelle agricole ovvero sul quali queste attività agricole non sono esercitate in forma imprenditoriale, quali orti, giardini, ecc. ,

2. Sono esclusi dall'ICI i fabbricati rurali di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ART. 14 - RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. Limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sono esistite condizioni di inagibilità o di inabitabilità di un fabbricato, l'ICI relativa viene ridotta al 50%.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità sono accertate dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o in alternativa sono autocertificate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

ART. 14 BIS – INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

(articolo aggiunto con Deliberazione n. 9/CC del 17.03.2008)

1. Per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile di energia elettrica o termica per uso domestico viene stabilita a decorrere dal 01.01.2009 l'aliquota agevolata del 2 per

mille. L'agevolazione è concessa previa presentazione di copia della documentazione tecnica e fiscale necessaria ad ottenere per il medesimo intervento il riconoscimento da parte dello Stato della detrazione dall'imposta sul reddito (IRE) e decorrenza dal primo anno in cui la stessa verrà inserita nella dichiarazione dei redditi ed ha durata:

- di anni 3 per installazione di impianti termici solari (pannelli solari per produzione acqua calda);

di anni 5 per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili (produzione energia geotermica e fotovoltaica).

ART. 15 - CALCOLO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è pari al risultato della moltiplicazione dell'aliquota per la base imponibile, dedotta l'eventuale detrazione spettante per l'abitazione principale.

2. L'imposta deve essere rapportata ai mesi di titolarità del diritto reale; il mese in cui la titolarità è iniziata o cessata si computa se la frazione è superiore a 14 giorni e non si computa se la frazione è fino a 14 giorni.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti a catasto appartenenti alle categorie A, B, C e D, la base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale per un coefficiente, pari a:

a) 50, per i fabbricati delle categorie A /10 e D;

b) 34, per i fabbricati della categoria C1;

c) 100, per gli altri fabbricati.

2. Per i fabbricati relativi a privati e per quelli oggetto di variazione, non iscritti a catasto appartenenti a tutte le categorie, la base imponibile si ottiene facendo riferimento alla rendita di fabbricati similari.

3. Per i fabbricati relativi ad imprese (categoria D) prive di attribuzione di rendite, interamente possedute da imprese e distintamente contabilizzate, il valore è determinato, con riferimento al primo gennaio di ogni anno o successiva data di acquisizione, indicizzando il costo lordo sostenuto per l'immobile di ciascun periodo per i coefficienti determinati con Decreto Ministeriale. Dal 1997 per gli immobili di categoria D per i quali è stata attivata la procedura automatica di richiesta di attribuzione di rendita ai sensi del D.M. 19.4.1994 n.701, la base imponibile ICI è pari alla rendita proposta moltiplicata per 50. Condizione essenziale è però che al primo gennaio 1997 risulti iscritta in catasto la rendita proposta. Dal 1998, in caso di locazione finanziaria, locatario o locatore possono procedere alla richiesta di attribuzione di rendita. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato in base alle scritture contabili del locatario che deve fornire tempestivamente al locatore i dati necessari.

4. Per i fabbricati in corso di realizzazione appartenenti a tutte le categorie, la base imponibile è pari al valore dell'area fino all'ultimazione dei lavori o, se precedente, alla data di effettivo utilizzo.

5. Per i fabbricati di interesse storico o artistico vincolati ai sensi della Legge 1089/1939, la base imponibile è costituita dal valore risultante moltiplicando la rendita catastale calcolata con la tariffa d'estimo minore tra quelle previste per le abitazioni nella zona censuaria in cui è sito il fabbricato.

6. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è pari al valore comune di commercio al primo gennaio dell'anno di riferimento, tenendo conto della zona territoriale, l'indice di edificabilità, la

destinazione d'uso, gli oneri da sostenere per rendere effettivamente edificabile l'area, i prezzi medi rilevati per aree similari.

7. Per i terreni agricoli, qualora essi non siano esenti ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, la base imponibile si ottiene moltiplicando il reddito dominicale per un coefficiente pari a 75; tale base imponibile viene ridotta, per i terreni agricoli utilizzati da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, in base alle quote di cui all'art. 9 dei D.Lgs. 30.12.1992 n.504.

8. La base imponibile determinata in base ai criteri di cui ai commi precedenti deve essere rivalutata delle percentuali stabilite dalle norme vigenti. Ai sensi dell'art. 3, commi 48, 51 e 52 della Legge 662/1996, a partire dal periodo d'imposta 1997 le rendite catastali urbane degli immobili sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali del 25%.

TITOLO IV - VERSAMENTI E DICHIARAZIONE

ART. 17 - VERSAMENTI DEI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

1. Il versamento dell'ICI da parte dei contribuenti residenti nel territorio dello Stato è effettuato secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Il versamento dell'imposta è previsto in 2 rate:

a) nel mese di giugno: acconto pari al 90% dell'ICI dovuta relativamente al primo semestre dell'anno in corso; .

b) tra il primo ed il venti dicembre: il saldo.

3. Il versamento dell'imposta può essere effettuato in un'unica soluzione, purché entro il termine previsto per la prima rata.

4. Il versamento deve essere effettuato per un importo pari all'imposta arrotondata all'Euro.

5. Non si effettuano versamenti di importo fino a € 2,00. Se è inferiore al minimo l'importo della prima rata si recupera con il versamento a saldo.

6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri, a condizione che colui che effettua il versamento segnali tale circostanza per iscritto all'ufficio tributi del Comune.

ART. 18 - VERSAMENTI DEI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

1. Sono considerati non residenti le persone fisiche che non sono iscritte all'anagrafe dei comuni italiani per la maggior parte dell'anno, vale a dire per un periodo di almeno 183 giorni. Inoltre sono considerate non residenti anche le persone fisiche che, pur essendo iscritte nelle anagrafi dei comuni, hanno all'estero il domicilio o la residenza. Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri interessi; la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale; la dimora abituale è il luogo in cui la persona normalmente si trova.

2. Le persone fisiche non residenti possono effettuare il versamento in un'unica soluzione nel periodo dall'1 al 20 dicembre di ciascun anno con applicazione di un interesse del 3%. A tal fine si applicano i Decreti Ministeriali 22.12.1993 e 4.3.1995, come modificati dal Decreto Ministeriale 13.11.1995.

ART. 19 – MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il versamento deve essere effettuato con il modulo approvato con il D.M. 12.5.1993, utilizzabile sia per il versamento al concessionario della riscossione che agli uffici postali. Il concessionario competente e quello nella cui circoscrizione è situato il Comune beneficiario.

ART. 20 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA DICHIARAZIONE ICI

1. Sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI i contribuenti che:

a) rispetto alla precedente dichiarazione ICI hanno avuto variazioni nella proprietà o in altri diritti reali di godimento sull'immobile (ad esempio: acquisto per eredità, vendita, costituzione o estinzione di usufrutto) ovvero i cui immobili abbiano subito modifiche nella consistenza o nelle caratteristiche (nuova destinazione d'uso, aree agricole divenute fabbricabili, abitazioni che hanno cessato di costituire l'abitazione principale, abitazioni rurali che hanno perso tali caratteristiche, fabbricati ultimati nell'anno di riferimento, ecc.);

b) rispetto alla precedente dichiarazione ICI possiedono immobili che hanno perso o hanno acquisito il diritto all'esenzione ICI;

c) per la prima volta hanno acquisito nel corso dell'anno di riferimento un immobile soggetto ad ICI.

2. Le modifiche rilevano solo se relative ad immobili soggetti ad ICI ed anche se intervenute dopo il 15 dicembre, ma entro il 31 dicembre, poiché incidono sull'ICI dell'anno successivo.

3. La dichiarazione ICI si presenta su modello approvato con apposito Decreto Ministeriale che va consegnato direttamente al comune competente o spedito in busta bianca con dicitura "Dichiarazione ICI anno..." a mezzo di raccomandata postale senza a.r. indirizzata all'ufficio tributi del Comune.

4. La presentazione o spedizione della dichiarazione ICI deve avvenire dal primo maggio al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Le società di capitali, le cooperative e gli enti devono presentare la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui si è verificata la variazione.

ART. 21 - ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di per se l'obbligo di presentazione della dichiarazione:

a) l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quelle dell'anno precedente;

b) l'applicazione, per l'abitazione principale ed eventuali sue pertinenze, di una detrazione diversa da quella dell'anno precedente;

c) l'aumento della base imponibile per effetto di coefficienti di rivalutazione stabiliti dalla legge;

d) l'aumento del valore contabile degli immobili di cui al comma 3 Art. 16 del presente regolamento, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione stabiliti con Decreto Ministeriale;

e) l'attribuzione o il cambiamento della rendita catastale attribuita al fabbricato;

f) il cambiamento del reddito dominicale attribuito al terreno agricolo.

TITOLO V - ACCERTAMENTO E SANZIONI

ART. 22 - ACCERTAMENTO

1. Il Comune:

a) controlla le dichiarazioni e le denunce presentate e verifica i versamenti eseguiti sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali;

b) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo;

c) provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce presentate nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;

d) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione;

e) provvede all'iscrizione a ruolo delle somme non versate nei casi di chi non abbia eseguito, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto e/o a saldo.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Comune può:

a) invitare i contribuenti, indicandone i motivi, a esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;

c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Per l'esecuzione dei compiti di cui ai commi 1a e 1b del presente articolo il Comune emette avviso di liquidazione con indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o della maggior imposta dovuta e delle eventuali sanzioni ed interessi dovuti. Questo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

4. Per l'esecuzione dei compiti di cui ai commi 1c e 1d del presente articolo, il Comune emette avviso di accertamento con indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o della maggior imposta dovuta e delle eventuali sanzioni ed interessi dovuti. Questo entro il termine di decadenza dei 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

5. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento di cui ai commi 3, 4, 5 del presente articolo possono essere notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

6. La Giunta Comunale può prevedere on proprio atto, che parte del gettito relativo all'accertamento ICI sia destinato al potenziamento dell'attività dell'ufficio tributi con particolare riferimento all'attività di liquidazione e di accertamento, tuttavia la percentuale in questione non potrà essere superiore al 2%. *(comma aggiunto con Deliberazione 32/CC del 27.11.2006)*

ART. 23 - SANZIONI

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative in tutti i casi previsti dalla legge di infrazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e/o delle leggi vigenti in materia di ICI, trova applicazione quanto stabilito nell'apposito e vigente regolamento comunale delle sanzioni amministrative in attuazione dei DD.Lgs 18.12.97 n.471, n.472 e n.473 e successive modificazioni.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI RESIDUALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 1999.
2. Per quanto non esplicitamente previsto da questo regolamento, si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ad ogni altra normativa in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.